



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 173 del 23/10/2026	OGGETTO: Affidamento in comodato della gestione, custodia, manutenzione e valorizzazione della Chiesa SS. Annunziata - Approvazione Schema di Convenzione tra il Comune di Gualtieri Sicaminò e l'Arcipretura di Gualtieri Sicaminò "S. Nicola di Bari e S. Maria Assunta".
--	--

L'anno duemilaventisei, il giorno ventitré del mese di ottobre alle ore 10,45 e segg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, a mezzo collegamento telematico aperto dal Sindaco. Assiste e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale: Dott.ssa Donatella Costanzo Bana.

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE			PRESENTI	ASSENTI
Presiede l'adunanza	Sindaco	Gino Sciotto	X	
	Vice Sindaco	Giovanna La Spada	X	
	Assessore	Tommaso Irato	X	
	Assessore	Simona La Maestra	Collegato online	
	Assessore	Caterina Schepis	X	

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta. Precisa che la proposta di deliberazione è stata già messa a disposizione degli Assessori e che tutti ne hanno già preso lettura.

Indi dichiara aperta la discussione invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'argomento in oggetto.

Ai fini della validità della deliberazione, il Segretario Comunale attesta che:

- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 108 del 23 ottobre 2026 dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali formulata dal Sindaco Avv. Gino Sciotto avente per oggetto:

"Affidamento in comodato della gestione, custodia, manutenzione e valorizzazione della Chiesa SS. Annunziata - Approvazione Schema di Convenzione tra il Comune di Gualtieri Sicaminò e l'Arcipretura di Gualtieri Sicaminò "S. Nicola di Bari e S. Maria Assunta"."

Visti i pareri prescritti dall' art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati alla proposta medesima.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto che si allega alla presente per farne parte integrante;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di cui all'oggetto, approvandola.

Con separata unanime votazione di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



Comune di Gualtieri Sicaminò Città Metropolitana di Messina

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 108 DEL 23/10/2026

Oggetto: Affidamento in comodato della gestione, custodia, manutenzione e valorizzazione della Chiesa SS. Annunziata - **Approvazione Schema di Convenzione tra il Comune di Gualtieri Sicaminò e l'Arcipretura di Gualtieri Sicaminò "S. Nicola di Bari e S. Maria Assunta".**

IL PROPONENTE

PREMESSO CHE

- l'Arcipretura di Gualtieri Sicaminò "*San Nicola di Bari e S. Maria Assunta*" è proprietaria della Chiesa SS. Annunziata, sita nel Comune di Gualtieri Sicaminò, Via Annunziata, catastalmente individuata al Foglio 2, lettera "F";
- in data 13 settembre 1999 il Comune di Gualtieri Sicaminò e l'Arcidiocesi di Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela stipulavano una convenzione avente ad oggetto l'affidamento al Comune, in comodato, della gestione, custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria della predetta Chiesa SS. Annunziata;
- la predetta convenzione disciplinava la concessione in uso dell'immobile al Comune, per il perseguimento di finalità culturali, sociali e di pubblico interesse, per una durata di vent'anni;
- il Comune, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, intende continuare ad assicurare la custodia, conservazione, manutenzione, messa in sicurezza e valorizzazione dell'immobile, garantendone il mantenimento in condizioni di decorò e funzionalità;
- l'Amministrazione comunale intende, altresì, poter programmare e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero, restauro, risanamento, adeguamento, messa in sicurezza, efficientamento e valorizzazione dell'immobile, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni dell'Autorità ecclesiastica e degli eventuali enti competenti;
- il Comune intende poter presentare richieste di finanziamento e partecipare a bandi e programmi di finanziamento europei, nazionali, regionali, provinciali/metropolitani e di altri enti pubblici o privati, finalizzati alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, valorizzazione e fruizione dell'immobile;
- a tal fine si rende necessario che il Comune disponga di un titolo giuridico idoneo e sufficientemente stabile che gli consenta di programmare, progettare e candidare a finanziamento gli interventi riguardanti l'immobile;

VISTO lo Schema di Convenzione, allegato alla presente, tra il Comune di Gualtieri Sicaminò e l'Arcipretura di Gualtieri Sicaminò "*San Nicola di Bari e S. Maria Assunta*" stipulato tra le parti al fine di disciplinare l'affidamento in comodato d'uso per il periodo di 20 anni al Comune di Gualtieri Sicaminò della gestione, custodia, manutenzione e valorizzazione della Chiesa SS. Annunziata;

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto Schema di Convenzione, allegato alla presente, che consta di n. 23 articoli;

PRESO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 4 del 30/01/2026 è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2026/2028;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Ord. Amm. EE.LL. vigente in Sicilia;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità finanziaria;

Per i motivi espressi in premessa:

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1. **Prendere atto** ed approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **Approvare** lo Schema di Convenzione, allegato alla presente (sub. A), che consta di n. 23 articoli, tra il Comune di Gualtieri Sicaminò e l'Arcipretura di Gualtieri Sicaminò "*San Nicola di Bari e S. Maria Assunta*", stipulato tra le parti al fine di disciplinare l'affidamento in comodato d'uso per il periodo di 20 anni al Comune di Gualtieri Sicaminò della gestione, custodia, manutenzione e valorizzazione della Chiesa SS. Annunziata;
3. **Dare mandato** al Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente per la stipulazione dello Schema di Convenzione, allegato alla presente proposta, citato al superiore punto 2) del dispositivo;
4. **Dichiarare** il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
5. **Pubblicare** il presente atto all'albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi della Legge n. 69/09 e s.m.i. e nella sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile Area ST
Geom. Vincenzo Filippino



Il Sindaco

Avv. Gino Sciotta

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO
DELLA GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE
DELLA CHIESA SS. ANNUNZIATA**

L’anno duemilaventisei il giorno _____ (__) del mese di ottobre, nella Casa Comunale di Gualtieri Sicaminò

TRA

il **Comune di Gualtieri Sicaminò**, con sede in Gualtieri Sicaminò, Piazza Duomo n. 1, C.F. 00423040831, in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Gino Sciotto, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, di seguito denominato anche **“Comune”** o **“Ente”**,

E

l’**Arcipretura di Gualtieri Sicaminò “San Nicola di Bari e S. Maria Assunta”**, con sede in Gualtieri Sicaminò, Piazza Duomo n. 15 - C.F. 92004280837, in persona del parroco Sac. Roberto Merlino, nella qualità di legale rappresentante, di seguito denominata **“Arcipretura”**,

PREMESSO CHE

- l’Arcipretura di Gualtieri Sicaminò *“San Nicola di Bari e S. Maria Assunta”* è proprietaria della Chiesa SS. Annunziata, sita nel Comune di Gualtieri Sicaminò, Via Annunziata, catastalmente individuata al Foglio 2, lettera "F";
- in data 13 settembre 1999 il Comune di Gualtieri Sicaminò e l’Arcidiocesi di Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela, nella qualità di Ente precedentemente proprietario stipulavano una convenzione avente ad oggetto l’affidamento al Comune, in comodato, della gestione, custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria della predetta Chiesa SS. Annunziata;
- la predetta convenzione disciplinava la concessione in uso dell’immobile al Comune, per il perseguimento di finalità culturali, sociali e di pubblico interesse, per una durata di vent’anni;
- il Comune, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, intende continuare ad assicurare la custodia, conservazione, manutenzione, messa in sicurezza e valorizzazione dell’immobile, garantendone il mantenimento in condizioni di decoro e funzionalità;
- l’Amministrazione comunale intende, altresì, poter programmare e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero, restauro, risanamento, adeguamento, messa in sicurezza, efficientamento e valorizzazione dell’immobile, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni dell’Autorità ecclesiastica e degli eventuali enti competenti;
- il Comune intende poter presentare richieste di finanziamento e partecipare a bandi e programmi di finanziamento europei, nazionali, regionali, provinciali/metropolitani e di altri enti pubblici o privati, finalizzati alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, valorizzazione e fruizione dell’immobile;

- a tal fine si rende necessario che il Comune disponga di un titolo giuridico idoneo e sufficientemente stabile che gli consenta di programmare, progettare e candidare a finanziamento gli interventi riguardanti l'immobile per tutta la durata della presente convenzione;
- resta ferma la proprietà dell'immobile in capo all'Arcipretura e la natura ecclesiastica e religiosa dello stesso, nonché il rispetto delle competenze dell'Autorità ecclesiastica previste dall'ordinamento canonico e dalla normativa vigente;
- le parti intendono pertanto rinnovare e disciplinare i reciproci rapporti attraverso la presa d'atto dell'art. 3 della precedente convenzione del 13 settembre 1999;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. L'Arcipretura di Gualtieri Sicaminò "*San Nicola di Bari e S. Maria Assunta*" affida al Comune di Gualtieri Sicaminò, che accetta, il comodato e per le finalità indicate nella presente convenzione, la gestione, la custodia, la manutenzione e la valorizzazione della Chiesa SS. Annunziata, sita in Gualtieri Sicaminò, Via Annunziata, catastalmente individuata al Foglio 2, lettera "F".
2. Il presente atto non comporta in alcun modo il trasferimento della proprietà dell'immobile, che rimane in capo all'Arcipretura.
3. Il Comune assume, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente convenzione, la disponibilità dell'immobile necessaria per lo svolgimento delle attività di gestione, custodia, manutenzione, valorizzazione e per la realizzazione degli interventi ammessi dalla presente convenzione.

Art. 2 – Finalità e destinazione dell'immobile

1. L'immobile sarà utilizzato per finalità di interesse pubblico, culturale, sociale, educativo, istituzionale e di promozione del territorio, compatibilmente con la sua natura di edificio di culto e con la destinazione e le caratteristiche proprie del luogo.
2. Potranno essere svolte, nel rispetto della normativa vigente e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, attività quali:
 - manifestazioni culturali e artistiche;
 - convegni, conferenze e congressi;
 - iniziative istituzionali;
 - attività teatrali e musicali;
 - iniziative di carattere sociale e culturale;
 - attività di promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali;
 - altre iniziative compatibili con la struttura, con la sua destinazione e con le prescrizioni dell'Autorità ecclesiastica.

3. L'utilizzo dell'immobile non potrà comunque essere contrario alla natura sacra del luogo, alla morale, al decoro, alla sicurezza, alla normativa vigente o alle disposizioni dell'Autorità ecclesiastica competente.
4. Sono fatte salve le celebrazioni e le attività di culto che l'Arcidiocesi e la Parrocchia intendano svolgere nell'immobile, secondo quanto previsto dalla presente convenzione. Si riserva pertanto l'Ente proprietario la possibilità di richiedere l'utilizzo dell'immobile secondo le modalità previste dall'art. 9 della presente Convenzione.

Art. 3 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni venti (20) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, salvo quanto previsto dai successivi articoli in materia di recesso, revoca, risoluzione e rinnovo.
2. Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata previo accordo espresso tra le parti, mediante apposito atto scritto.
3. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione dovranno risultare da apposito atto scritto sottoscritto dalle parti.

Art. 4 – Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a:
 - custodire l'immobile con la dovuta diligenza;
 - provvedere alla pulizia e al mantenimento del decoro dei locali;
 - assicurare la manutenzione ordinaria;
 - provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità e delle risorse reperite, agli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, restauro, risanamento e valorizzazione;
 - sostenere le spese connesse alla gestione dell'immobile, secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
 - utilizzare l'immobile nel rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni impartite dalle competenti Autorità;
 - adottare ogni misura necessaria a garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, per quanto di propria competenza.
2. Il Comune si impegna altresì a non apportare modifiche strutturali o sostanziali all'immobile senza avere preventivamente acquisito le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri prescritti dalla normativa vigente e, ove necessario, il preventivo assenso dell'Arcipretura.

Art. 5 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a mantenere l'immobile in buono stato di conservazione, efficienza e decoro.
2. Il Comune potrà programmare ed eseguire, direttamente o mediante affidamento a soggetti terzi nel rispetto della normativa applicabile, interventi di manutenzione straordinaria, recupero, restauro, risanamento conservativo, adeguamento impiantistico,

messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico e valorizzazione dell'immobile.

3. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio Tecnico della Curia e, quando richiesto dalla natura dell'intervento, essere preventivamente autorizzati dalla stessa e dalle competenti Autorità civili ed ecclesiastiche.
4. Le opere realizzate dal Comune rimarranno stabilmente incorporate all'immobile e non potranno essere rimosse al termine della convenzione, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
5. Nulla sarà dovuto dall'Arcipretura al Comune, a qualsiasi titolo, per le spese sostenute per interventi, lavori, opere, arredi o attrezzature, salvo diverso espresso accordo scritto.

Art. 6 – Accesso a finanziamenti e partecipazione a bandi

1. Per il perseguimento delle finalità della presente convenzione, l'Arcipretura riconosce al Comune la facoltà di presentare istanze di finanziamento, partecipare a bandi e programmi e richiedere contributi e finanziamenti, europei, nazionali, regionali, metropolitani, comunali o provenienti da altri enti pubblici o soggetti privati, finalizzati alla manutenzione, conservazione, restauro, recupero, messa in sicurezza, adeguamento, efficientamento, valorizzazione e fruizione della Chiesa SS. Annunziata.
2. A tal fine, l'Arcipretura si impegna, per quanto di propria competenza, a fornire al Comune la documentazione necessaria relativa alla proprietà e alla disponibilità dell'immobile e a sottoscrivere gli eventuali atti, dichiarazioni o autorizzazioni che si rendessero necessari per la partecipazione ai bandi, compatibilmente con la propria disciplina istituzionale e canonica.
3. La presente convenzione costituisce titolo per documentare la disponibilità dell'immobile da parte del Comune ai fini della partecipazione alle procedure di finanziamento, fermo restando che il Comune dovrà verificare, di volta in volta, le specifiche condizioni richieste dal singolo bando o programma di finanziamento.
4. Qualora il bando richieda una durata minima della disponibilità dell'immobile superiore a quella residua della presente convenzione, le parti si impegnano a valutare e, ove possibile, formalizzare gli atti necessari a garantire la permanenza della disponibilità richiesta.
5. L'Arcipretura autorizza il Comune, nei limiti della presente convenzione, a inserire nei progetti e nelle domande di finanziamento i dati identificativi dell'immobile, la documentazione catastale e quella relativa alla proprietà, nonché ogni altra documentazione necessaria.

Art. 7 – Esecuzione degli interventi finanziati

1. Gli interventi finanziati con risorse pubbliche o private saranno realizzati dal Comune secondo le modalità previste dal relativo programma di finanziamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, progettazione, affidamento, sicurezza, tutela del patrimonio e ogni altra normativa applicabile.
2. Il Comune sarà responsabile delle procedure amministrative di propria competenza connesse alla progettazione, finanziamento, affidamento ed esecuzione degli interventi.

3. L'Arcipretura, in qualità di proprietaria, collaborerà, per quanto di competenza, all'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti necessari alla realizzazione degli interventi.

Art. 8 – Utenze, spese di gestione e assicurazioni

1. Sono a carico del Comune le spese relative alla gestione dell'immobile e, ove intestate o comunque riferibili all'utilizzo comunale, le spese per energia elettrica, acqua, gas, servizi telefonici, riscaldamento, smaltimento rifiuti, fognatura e ogni altro servizio connesso alla gestione.
2. Sono altresì a carico del Comune gli eventuali oneri fiscali, amministrativi e gestionali derivanti dalle attività svolte nell'immobile, nonché gli eventuali oneri SIAE o altri diritti connessi alle manifestazioni organizzate.
3. Il Comune provvederà, per quanto di propria competenza, alla copertura assicurativa dei rischi connessi alle attività organizzate e gestite dallo stesso all'interno dell'immobile.
4. Nessuna spesa relativa alla gestione ordinaria dell'immobile potrà essere posta a carico dell'Arcipretura, salvo diverso accordo scritto.

Art. 9 – Utilizzo da parte dell'Arcidiocesi e della Parrocchia

1. L'Arcidiocesi e la Parrocchia di Gualtieri Sicaminò potranno utilizzare gratuitamente l'immobile per celebrazioni, attività di culto, iniziative religiose e altre attività proprie, compatibilmente con la programmazione delle attività comunali, previo inoltro di apposita missiva al Comune.
2. Per le attività non programmabili o non ordinarie, la richiesta dovrà essere comunicata al Comune con congruo anticipo, possibilmente non inferiore a sette giorni, salvo casi di particolare urgenza o esigenze pastorali.
3. Le parti si impegnano a coordinare reciprocamente i rispettivi calendari, al fine di garantire la migliore fruizione dell'immobile e di evitare sovrapposizioni.
4. In caso di manifestazioni o celebrazioni di particolare rilevanza, le parti concorderanno preventivamente le modalità organizzative, di accesso, custodia e sicurezza.

Art. 10 – Gestione diretta o affidamento a terzi

1. Il Comune potrà gestire direttamente l'immobile oppure, nel rispetto della normativa vigente, affidare a soggetti terzi specifiche attività di gestione, custodia, organizzazione e/o utilizzazione degli spazi.
2. Gli eventuali soggetti terzi dovranno garantire un utilizzo conforme alla presente convenzione e alla destinazione dell'immobile.
3. Il Comune rimarrà comunque responsabile nei confronti dell'Arcipretura del rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione.
4. Dell'eventuale affidamento della gestione a terzi sarà data comunicazione all'Arcipretura.

Art. 11 – Proventi derivanti dalla gestione

1. Il Comune potrà richiedere, nei casi consentiti dalla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dagli atti comunali, eventuali tariffe, canoni, corrispettivi o rimborsi per l'utilizzo dell'immobile.
2. Le relative entrate saranno acquisite dal Comune e destinate, per quanto possibile, alla gestione, manutenzione, conservazione e valorizzazione dell'immobile, salvo diversa destinazione consentita dalla legge o prevista da specifici programmi di finanziamento.

Art. 12 – Interventi migliorativi e incremento del valore dell'immobile

1. Il Comune potrà realizzare interventi migliorativi sull'immobile finalizzati alla sua conservazione, sicurezza, accessibilità, funzionalità, efficienza energetica e valorizzazione.
2. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente e delle autorizzazioni eventualmente necessarie.
3. Le opere e gli interventi stabilmente incorporati nell'immobile resteranno acquisiti alla proprietà dell'Arcipretura, senza che il Comune possa pretendere, alla scadenza della convenzione, indennizzi, rimborsi o compensi, salvo diverso accordo scritto.

Art. 13 – Tutela della proprietà e della natura ecclesiastica dell'immobile

1. La presente convenzione non determina alcun trasferimento della proprietà dell'immobile, che rimane di esclusiva titolarità dell'Arcipretura.
2. Il Comune riconosce la natura ecclesiastica dell'immobile e si impegna a rispettarne la destinazione e le caratteristiche.
3. Restano ferme le competenze dell'Autorità ecclesiastica previste dall'ordinamento canonico, nonché quelle delle competenti Autorità civili previste dalla legislazione vigente.
4. Ogni intervento dovrà essere effettuato nel rispetto delle eventuali disposizioni in materia di tutela dei beni culturali, paesaggistici, architettonici e storico-artistici, ove applicabili.

Art. 14 – Accesso dell'Arcipretura all'immobile

1. L'Arcipretura, anche attraverso propri incaricati, potrà accedere all'immobile per verificare lo stato di conservazione e manutenzione dello stesso, previo coordinamento con il Comune, salvo situazioni di urgenza.
2. Le parti si impegnano a collaborare e a scambiarsi tempestivamente le informazioni relative a eventuali danni, situazioni di pericolo o necessità di interventi urgenti.

Art. 15 – Responsabilità

1. Il Comune è responsabile della custodia e della gestione dell'immobile per tutta la durata della convenzione, nei limiti delle attività e degli obblighi assunti con il presente atto.
2. Il Comune risponde degli eventuali danni derivanti da propria negligenza, imperizia o inosservanza degli obblighi assunti, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non imputabili al Comune.
3. Resta ferma la responsabilità dell'Arcipretura quale proprietaria dell'immobile per gli obblighi che, per legge o per la loro natura, non possano essere trasferiti al comodatario.

Art. 16 – Restituzione dell'immobile

1. Alla scadenza della presente convenzione, ovvero in caso di cessazione anticipata del rapporto, il Comune provvederà alla restituzione dell'immobile all'Arcipretura, nello stato di conservazione compatibile con il normale uso e con gli interventi effettuati nel corso della gestione.
2. Il Comune non potrà pretendere alcun rimborso o indennizzo per le spese sostenute per la manutenzione, il recupero, il restauro, l'adeguamento, la valorizzazione, l'acquisto di arredi o attrezzature, salvo che sia stato diversamente stabilito con specifico accordo scritto.
3. Restano ferme le eventuali diverse condizioni derivanti da specifici atti di concessione o finanziamento, che saranno valutate dalle parti e recepite, ove necessario, mediante apposito atto integrativo.

Art. 17 – Recesso e risoluzione

1. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione per gravi e comprovati motivi, mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno sei mesi, salvo i casi di particolare urgenza o di grave inadempimento.
2. In caso di grave inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, la parte interessata potrà chiedere la risoluzione del rapporto, previa contestazione scritta e assegnazione di un congruo termine per adempiere, ove la natura dell'inadempimento lo consenta.
3. L'eventuale cessazione anticipata della convenzione dovrà tenere conto degli eventuali finanziamenti pubblici ottenuti e degli obblighi di durata e mantenimento della destinazione eventualmente assunti dal Comune nei confronti degli enti finanziatori.
4. Qualora la cessazione anticipata del rapporto possa comportare la perdita di finanziamenti o la restituzione di somme agli enti finanziatori, le parti si impegnano a ricercare una soluzione condivisa che consenta, ove giuridicamente possibile, di garantire la continuità della disponibilità dell'immobile per il periodo richiesto dal programma di finanziamento.

Art. 18 – Cessazione del rapporto e finanziamenti in corso

1. Nel caso in cui, alla scadenza della presente convenzione, risultino in corso interventi finanziati con fondi pubblici o privati che prevedano obblighi di mantenimento della destinazione, gestione o disponibilità dell'immobile per un periodo successivo alla scadenza, le parti si impegnano a concordare per tempo le modalità necessarie a garantire il rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell'ente finanziatore.
2. Ove necessario, le parti potranno procedere alla proroga o al rinnovo della convenzione mediante specifico atto.

Art. 19 – Spese di stipula

1. Tutte le spese eventualmente connesse alla stipula, registrazione e formalizzazione della presente convenzione saranno sostenute secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, salvo diverso accordo, saranno poste a carico del Comune.

Art. 20 – Modifiche e integrazioni

1. Qualsiasi modifica o integrazione della presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

2. In particolare, eventuali modifiche necessarie per consentire al Comune di partecipare a specifici programmi di finanziamento saranno formalizzate, ove necessario, mediante apposito atto integrativo.

Art. 21 – Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di comodato e, per quanto compatibili, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di patrimonio pubblico, lavori pubblici, sicurezza, tutela dei beni culturali, edilizia, prevenzione incendi, accessibilità, privacy e ogni altra normativa applicabile.
2. Restano altresì ferme le disposizioni dell'ordinamento canonico applicabili all'immobile e alle competenze dell'Autorità ecclesiastica.

Art. 22 – Controversie

1. Le parti si impegnano a ricercare preliminarmente una soluzione bonaria per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione.
2. Per quanto non diversamente previsto dalla legge, ogni controversia sarà devoluta al giudice competente secondo le vigenti disposizioni normative.

Art. 23 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione sostituisce, a decorrere dalla sua sottoscrizione, la precedente convenzione stipulata in data 13 settembre 1999, fatta salva la validità degli atti e dei rapporti giuridici già perfezionatisi durante la vigenza della precedente convenzione.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
3. La presente convenzione viene redatta in numero 3 originali, di cui uno per ciascuna delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gualtieri Sicaminò, lì _____

Per il **Comune di Gualtieri Sicaminò**

Il Sindaco

Avv. Gino Sciotto

Per l'**Arcipretura di Gualtieri Sicaminò**

“San Nicola di Bari e S. Maria Assunta”

Il Parroco Sac. Roberto Merlino



Comune di Gualtieri Sicaminò

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. n. 108 del 23/10/2026

OGGETTO:

Affidamento in comodato della gestione, custodia, manutenzione e valorizzazione della Chiesa SS. Annunziata - **Approvazione Schema di Convenzione tra il Comune di Gualtieri Sicaminò e l'Arcipretura di Gualtieri Sicaminò "S. Nicola di Bari e S. Maria Assunta"**.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 e dell'art. 49, comma 1 del TUEL, i sottoscritti, sulla presente proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la <u>regolarità TECNICA</u> si esprime parere FAVOREVOLE Li 23/10/2026  IL RESPONSABILE DELL'AREA S.T.A. Geom. Vincenzo Filippino
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA	Per quanto concerne la <u>regolarità CONTABILE</u> si esprime parere FAVOREVOLE Li 23/10/2026  IL RESPONSABILE DELL'AREA S.G.F. Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

Il Sindaco

F.to Adv.to Gino Sciotto

Il Segretario Com.le

F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana



L'Assessore Anziano

F.to Tommaso Irato

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile ASGF

F.to Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ -

E' divenuta esecutiva:

- Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).

X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile ASGF

F.to Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo